



N. 1676-quater

DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 29 ottobre 2015,
dell'articolo 27 del**

DISEGNO DI LEGGE N. 1676

«Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»

**presentato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare (ORLANDO)**

di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ZANONATO)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO)

con il Ministro della salute (LORENZIN)

e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (D'ALIA)

(V. Stampato Camera n. 2093)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 2014*

**Disposizioni in materia di programma di gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio**

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: «Programma» è inserita la seguente: «pluriennale» e le parole: «che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il programma previsto dal comma 6 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

c) al comma 8, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «del programma specifico» sono soppresse.

2. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il programma previsto dal comma 4 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

b) al comma 6, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «, il programma specifico» sono soppresse.

3. All'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifica-

zioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi:»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo»;

c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno di ogni anno il CONAI è tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico una relazione generale sull'attività svolta nell'anno solare precedente».

